





(Data di decorrenza della protezione temporanea e categorie di sfollati beneficiari)

- ROMA, 2018 - IPZS SpA.



3. La domanda di protezione internazionale presentata in Italia da persona appartenente alle categorie di sfollati di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, non preclude la possibilità di presentare la domanda di protezione temporanea di cui all'articolo 2. In caso di rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, il Questore ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ai fini del differimento di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, alle ipotesi previste dall'articolo 19, commi 1 e 1.1, del TUI.

4. Il riconoscimento della protezione internazionale preclude l'accesso al beneficio della protezione temporanea.

(Disciplina dei casi di esclusione della protezione temporanea)

1. La protezione temporanea è esclusa, oltre che ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 85 del 2003, anche quando sussistano motivi ragionevoli per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUI.

2. L'esclusione della protezione temporanea non preclude la possibilità della presentazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo n. 25 del 2008.

3. Nei casi di esclusione della protezione temporanea di cui al comma 1, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 85 del 2003, non è adottato quando è stata presentata domanda di protezione internazionale ovvero nelle ipotesi previste dall'articolo 19, commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, del TUI.

(Misure assistenziali)

1. L'accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, è assicurata, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché in quelle di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nei limiti delle pertinenti risorse



3. Alle categorie di sfollati di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dalla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi dell'articolo 2, è garantita l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, previa iscrizione nelle Asl di domicilio per l'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta. Fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno è comunque garantita l'assistenza sanitaria con le modalità previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, mediante iscrizione attraverso rilascio codice STP-Straniero temporaneamente presente, da parte delle strutture abilitate.

(Disposizioni di favore concernenti i cittadini ucraini già presenti in Italia)

2. I cittadini ucraini che hanno presentato istanza dopo il 24 febbraio 2022 per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.

ART. 7



1. Il Ministero dell'interno assicura le funzioni di punto di contatto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 85 del 2003. L'attuazione della presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Disposizioni finali e finanziarie)

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate per motivi di urgenza, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, pari a complessivi euro 2.427.740 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui euro 2.132.200 annui relativi al comma 3 ed euro 295.540 annui relativi al comma 4, si provvede, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del TUI.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 MAR 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Malya